

(N. 602)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1949

Modifiche alla legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione dei fondi E. R. P.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel predisporre i primi atti occorrenti per l'applicazione della recente legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione dei fondi E.R.P. sono state notate, nel testo di taluni articoli, alcune discordanze che è opportuno eliminare, per evitare incertezze sull'applicazione della legge e per far meglio corrispondere la forma alla volontà del legislatore.

Nelle varie voci dell'articolo 1 è stata usata, per situazioni sostanzialmente identiche, una diversa dizione; mentre alle lettere *f*) e *g*) è detto che le somme stanziati per le attività agricole ivi indicate potranno essere erogate mediante « contributi e spese » — facendosi così esplicita menzione delle due consuete forme nelle quali si esplica l'intervento finanziario della Stato a favore dell'agricoltura — nelle lettere *c*) ed *h*), invece, tale specificazione è stata omessa: sicchè si potrebbe essere

indotti a ritenere che per queste ultime attività, se esplicate da enti pubblici o consorziali — e non direttamente dall'Amministrazione — si sia voluto escludere l'intervento finanziario dello Stato sotto forma di contributi.

È, inoltre, da notare che, mentre nell'articolo 2 vengono stanziati lire 780 milioni « per la intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e meccanico-agraria e degli istituti scientifici per la pesca », nell'articolo 3 (che determina la quota di detta spesa da destinarsi alle regioni meridionali ed insulari) le medesime attività sono riportate in modo incompleto, omettendosi la menzione dell'attività di sperimentazione meccanico-agraria: omissione da riparare con la proposta modifica, che ritenersi corrisponda alla volontà del legislatore (non potendo presumersi che il legislatore abbia ritenuto superfluo finanziare e

incrementare la suddetta attività nell'Italia meridionale ed insulare).

Sono da rettificarsi due richiami di precedenti legislativi nell'articolo 11.

Nel primo comma è stato richiamato, per un errore di trascrizione, il secondo comma dell'articolo 2, anzichè dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, che stabilisce il riscontro preventivo dei titoli di pagamento da parte degli uffici della Corte dei conti distaccati presso i Provveditorati regionali delle opere pubbliche.

Nel capoverso poi dello stesso articolo 11 il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, già richiamato esattamente nel precedente articolo 10, è stato, forse per errore di stampa, indicato con il n. 237.

Nel testo dell'articolo 18, invece della dizione usata « la ripartizione della somma... fra le zone di cui all'articolo 3... » — la quale non sembra corrispondere al testo della legge, è stato dato che nessuna ripartizione di somme è stabilita dalla legge in esame fra le zone dell'Italia meridionale ed insulare — sembra sia meglio dire « la destinazione... alle zone ecc. ».

Nel testo dell'articolo 19 che autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, non si fa cenno della autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 5, la quale, per l'articolo 7 della legge 5 marzo 1948, n. 121, fa carico anch'essa al bilancio di questo Ministero.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Agli articoli 1, 3, 11, 18 e 19 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono apportate le modifiche risultanti dagli articoli seguenti.

### Art. 2.

Il testo dell'articolo 1 lettere *e*) ed *h*) è sostituito dal seguente:

*e*) lire 500 milioni per contributi e spese per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine;

*h*) lire 200 milioni per contributi e spese per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.

### Art. 3.

Il testo dell'articolo 3, lettera *e*) è sostituito dal seguente:

*e*) lire 180 milioni per la intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione di sperimentazione agraria e meccanico-agraria e degli istituti scientifici per la pesca.

### Art. 4.

Nel testo del primo comma dell'articolo 11 le ultime parole « ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 3, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355 ».

### Art. 5.

Il numero del decreto legislativo 27 giugno 1946 richiamato nel secondo comma dell'articolo 11 è rettificato nel modo seguente: « n. 37 » anzichè « n. 237 ».

### Art. 6.

Il testo del secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: « la destinazione della somma prevista dal comma precedente alle zone di cui all'articolo 3 sarà effettuata nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge ».

### Art. 7.

Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: « il Ministro per il tesoro, provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4, 5 e 8 ».